



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18.07.2012

OGGETTO: Istituzione albo compostatori

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di luglio, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Rosa Iovinella.

Alle ore 11,00 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. All'appello risultano presenti n. 3 (Borelli, Di Tuccio, Maggi) ed assenti n. 28 dei componenti assegnati ed in carica; pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita testualmente "Risultato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. In caso contrario, trascorsa un'ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro giorno. Di ciò viene redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti. In attesa del raggiungimento del numero legale è in facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di cui al successivo art. 48 e seguenti. Non è vietato che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna deliberazione e non diano luogo a discussioni", il Presidente del Consiglio, alle ore 11,58, dispone che si proceda ad un nuovo appello.

All'appello risultano presenti n. 26 ed assenti n.05 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			Presenti	Assenti
1.	MARINI	Nicola	"	
2.	BORELLI	Massimiliano	"	
3.	SANTORO	Vincenzo	"	
4.	SEPIO	Gabriele	"	
5.	DI TUCCIO	Domenico	"	
6.	CECCONI	Valerio	"	"
7.	GUGLIELMO	Marco	"	
8.	PEDUZZI	Roberto	"	
9.	COLINI	Alessio	"	
10.	GUARINO	Vincenzo	"	"
11.	SANNIBALE	Fabio	"	
12.	ANDREASSI	Luca	"	
13.	MAGGI	Massimo	"	
14.	GIORGI	Remo	"	"
15.	OROCCINI	Aldo	"	
16.	TEDONE	Salvatore	"	
17.	CASSABGI	Nabil	"	
18.	DARGENTO	Mario Giuseppe	"	
19.	VENDITTI	Adriano	"	
20.	SILVESTRONI	Marco	"	
21.	FERRARINI	Massimo	"	
22.	GIORGI	Romeo	"	
23.	BRUNAMONTI	Daniele	"	
24.	GINESTRA	Fabio	"	
25.	ROMA	Domenico	"	
26.	ORCIUOLI	Matteo Mauro	"	"
27.	GAMBUCCI	Umberto	"	
28.	ROVERE	Vincenzo	"	
29.	GUGLIELMINO	Giuseppa	"	"
30.	GASPERINI	Ilario	"	
31.	MOLLICA	Aleardo	"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Guglielmo, Sannibale, Brunamonti.

In prosecuzione di seduta **presenti n. 23 ed assenti n. 8** (Guarino, Guglielmino, Gasperini, Ferrarini, Brunamonti, Roma, Silvestroni e Giorgi Romeo).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli assessori: Maurizio Sementilli, Fauzi Cassabgi, Maurizio Sannibale, Giuseppe De Luca.

Il Presidente cede la parola al consigliere Andreassi per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno "Istituzione albo compostatori"

Ad apertura di dibattito prende la parola il consigliere Peduzzi il quale propone alcuni emendamenti alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Si allontanano, nel frattempo, i consiglieri Orciuoli e Cassabgi: **presenti n. 21 ed assenti n. 10** (Guarino, Guglielmino, Gasperini, Ferrarini, Brunamonti, Roma, Silvestroni, Giorgi Romeo, Orciuoli e Cassabgi).

Seguono gli interventi dei consiglieri Maggi, Silvestroni e Sannibale, che anticipa il voto favorevole dell'UDC.

Rientra, nel mentre, il consigliere Giorgi Romeo: **presenti n. 22 ed assenti n. 9** (Guarino, Guglielmino, Gasperini, Ferrarini, Brunamonti, Roma, Silvestroni, Orciuoli e Cassabgi).

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente mette in votazione il seguente emendamento presentato dal consigliere Peduzzi:

Sostituire il punto n. 3 del deliberato nel seguente modo: "di dichiarare che gli utenti iscritti nell'albo dei compostatori beneficeranno di una riduzione della TARSU, come previsto nel regolamento per la gestione della tassa";

All'art. 5 del regolamento: sostituire "...art. 6..." con "...art. 7..."; dopo le parole "...dall'URP comunale..." aggiungere: "ovvero on line attraverso registrazione su apposito modulo sul sito istituzionale..."

Aggiungere la seguente frase quale ultimo periodo dell'art. 10 del regolamento " Sarà consegnato agli iscritti all'albo dei compostatori un manuale sul corretto uso della compostiera".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 22

votanti: n.18

astenuti: n. 4 (Maggi, Silvestroni, Ginestra, Giorgi Romeo)

favorevoli: n. 18

contrari: nessuno

DELIBERA

di approvare il seguente emendamento, proposta dal consigliere Peduzzi:

Sostituire il punto n. 3 del deliberato nel seguente modo: "di dichiarare che gli utenti iscritti nell'albo dei compostatori beneficeranno di una riduzione della TARSU, come previsto nel regolamento per la gestione della tassa"

Quindi il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione così come emendata

PREMESSO che l'art. 198 del decreto legislativo n°152/06, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica siti inquinati", attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;

CONSIDERATO che, l'articolo 1, comma 1108, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), prevedeva l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata per il 2009 e poneva l'obiettivo del 60% entro il 2011;

VISTO inoltre che la percentuale di raccolta differenziata deve essere di almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 Decreto Legislativo 152/06);

PRESO ATTO che le percentuali di raccolta differenziata citate possono essere raggiunte solo con l'introduzione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

VISTO CHE, con D.G.C. n°12 del 09/02/2006 il Comune di Albano Laziale ha dichiarato la propria candidatura al Bando della Provincia di Roma per la progettazione e la realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (D.G.P. n° 1645/48 del 21/12/2005);

VISTO che, con successiva Delibera di G.C. n° 48 del 10/04/2008 il Comune di Albano Laziale ha approvato un progetto di sistema integrato specificando che è intendimento dell'Amministrazione Comunale avviare il servizio, a partire dal processo informativo e di sensibilizzazione, nel corso del 2012;

CONSIDERATO che la frazione di rifiuto domestico denominata "organico" o "umido", composta da rifiuti, da scarti vegetali e dai rifiuti organici domestici (erba, fiori, ramaglie, verdure, frutta e simili), costituisce, percentualmente, la principale componente, in peso, del rifiuto solido urbano;

CONSIDERATO

- che, secondo i dati ISPRA – Rapporto Rifiuti 2012, la produzione di rifiuti pro-capite era nel 2010 pari a circa 536 kg/abitante*anno, che corrisponde a circa 1608 kg/anno*famiglia, per una famiglia di 3 persone;
- che la percentuale di frazione organica differenziata oggi in Italia si ferma al 9,5% rispetto a una potenzialità del 25-30%, dato dall'incidenza della frazione umida sul rifiuto totale prodotto, pari a 434,16 kg/anno*famiglia, per una famiglia di 3 persone;
- che il costo dello smaltimento per il Comune di Albano Laziale è pari a circa 97 €/tonnellata, IVA inclusa;
- che il mancato conferimento della frazione organica comporterebbe un risparmio per il Comune di Albano Laziale di circa 42 €/anno famiglia;

CONSIDERATO inoltre che la frazione di rifiuto domestico denominata "organico" può essere riciclata in loco con la procedura del "compostaggio domestico", se l'utente ha a propria disposizione un giardino o un orto;

VISTO che per i criteri di efficienza ed economia, ai quali si deve ispirare l'azione della pubblica amministrazione, il progetto comunale di sistema integrato di gestione non comprende la raccolta differenziata dell'organico nelle aree meno densamente popolate;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, ed in particolare l'art. 179 che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

VISTO che quella della riduzione dei rifiuti è il primo degli obiettivi nella "gerarchia europea dei rifiuti" (Direttiva 2008/98/CE);

VISTO che il "compostaggio domestico" permette, tra l'altro, di ridurre in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi urbani che devono essere trasportati e smaltiti da parte del sistema

Dopodiché con successiva votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 22

votanti: n.18

astenuti: n. 4 (Maggi, Silvestroni, Ginestra, Giorgi Romeo)

favorevoli: n. 18

contrari: nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Art. 1 - Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art.2 Definizione di utenti

Sono definiti di seguito "utenti", gli intestatari della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 3 Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Albano Laziale

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali nel territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

L'Amministrazione comunale premia inoltre la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della TARSU e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Art. 4 Albo Compostatori

È istituito l'Albo Comunale dei Compostatori, ovvero l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 5 Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art.7, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'URP Comunale *ovvero on line attraverso registrazione su apposito modulo sul sito istituzionale ovvero dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato.*

Art.6 Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento sottraendo i rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost, migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art.7 Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Comunale Compostatori sono le utenze domestiche che dichiarino:

- a) di effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o

- b) quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARSU, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
- c) il numero di componenti del nucleo familiare;
- d) di rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni.

Art. 8 Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo e non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

Visto il rallentamento del processo di compostaggio che ne deriva, è raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno), e di avanzi di cibo di origine animale. Altresì è da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici, per possibili problemi igienicosanitari. Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 9 Rifiuti non compostabili

È vietato, perché impossibile o pericoloso, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo e non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art.10 Modalità di gestione dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori di cui all'art..

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

- b) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- d) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

Sarà consegnato agli iscritti all'albo dei compostatori un manuale sul corretto uso della compostiera.

Art. 11 Disposizioni sulle distanze dai confini

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Art. 12 Gestione del compostaggio in comproprietà

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 13 Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARSU stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, in fase di approvazione del bilancio. Tale riduzione viene modulata in funzione del numero di residenti nell'immobile dell'utente, secondo coefficienti correttivi. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori.

In fase transitoria si prevede:

- a) una riduzione base di 30 euro (cifra questa stimata per abitante/anno in base al progetto del nuovo sistema Comunale di gestione rifiuti e relativa alla sola frazione organica)
- b) una modulazione della riduzione, secondo il numero di residenti e conseguentemente dell'organico non inviato al sistema di gestione, con coefficienti utilizzati nella Legge per il calcolo "normalizzato" della tariffa rifiuti (DPR 158/99). Tali coefficienti, denominati Ka, sono dei correttivi dovuti alla composizione del nucleo familiare dell'utenza. Questi vengono per legge utilizzati per moltiplicare l'importo della parte variabile della tariffa spettante per la produzione rifiuti, calcolata sulla base dei metri quadri dell'abitazione. Esistendo coefficienti diversi per aree geografiche di seguito si sono utilizzati i coefficienti per il Sud. Le cifre vengono arrotondate per difetto:

A:N Componenti	B:Ka SUD	C: Base €	D=BXC:€ Riduzione Tarsu
1	0.86	30	25
2	0.94	30	28
3	1.02	30	30
4	1.1	30	33
5	1.17	30	35
6 o più	1.23	30	36

A titolo di incentivo, per i primi 100 iscritti all'Albo dei Compostatori, la riduzione sulla TARSU si intenderà maggiorata di 5 Euro rispetto a quanto stabilito in tabella.

Quanto sopra previsto si intende operativo nelle more della attivazione del progetto di Raccolta Differenziata Porta a Porta, nella zona di residenza dell'utente iscritto all'Albo dei Compostatori.

Art. 14 Altre facilitazioni

Il Comune di Albano Laziale si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Art. 15 Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo.

Art. 16 Variazioni

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARSU, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori, attraverso l'URP comunale.

Art. 17 Rinnovo iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 18 Recesso dall'albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Albo Comunale Compostatori, indicante la data dalla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art.19 Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale, nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARSU copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

Art. 20 Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi.